

Al Ministero dell'Istruzione
e del Merito
viale Trastevere n. 76/a
00153 Roma

Trasm. via p.e.c.: urp@postacert.istruzione.it
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
dgruf@postacert.istruzione.it

Oggetto: Invito e diffida al pagamento dell'indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle ferie – sentenza della Corte di Cassazione n. 15415 del 3.6.2024 e della Corte di Cassazione n. 16715 del 19.3-17.6.2024

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ codice fiscale _____,
residente a _____ in via _____ n. _____
avendo stipulato per l'anno scolastico in corso e/o per gli anni pregressi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e cessazione al 30 giugno con istituti scolastici della provincia di Torino e con riferimento alle sentenze in oggetto, espone di essere titolare del diritto alla indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute durante il periodo di vigenza dei contratti.

Invero, nelle sentenze richiamate in oggetto la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non*

può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.

Considerato che il/la sottoscritto/a non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie e che non è stato/a invitato/a dal datore di lavoro a godere del diritto alle ferie, con espresso avviso della perdita,

invita e diffida

il Ministero in epigrafe, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

In difetto di adempimento, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, si adiranno le vie di legge.

La presente valga ai fini dell'interruzione di qualsivoglia termine di decadenza e prescrizione, con salvezza di ogni ulteriore azione.

Distinti saluti.

_____, li _____
(luogo e data)

Firma autografa
